

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 419</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 6 luglio 1972

### Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura

*Testo della deliberazione del Consiglio Regionale.*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE.

Premesso che si rende necessario contribuire, con sollecitudine, al finanziamento di interventi pubblici in materia di agricoltura e foreste per porre le regioni nella condizione di assolvere alle funzioni trasferite con i decreti delegati o con successivi provvedimenti.

Considerato che i finanziamenti in materia sono stati finora disposti, in misura prevalente, attraverso provvedimenti speciali in luogo del bilancio ordinario del MAF - provvedimenti che si sono essenzialmente configurati nel I e II « piano verde » e, per il 1971, nella legge 4 agosto 1971, n. 592 e ormai scaduti - si pone l'urgente necessità di adottare una legge per garantire, senza soluzione di continuità, gli indispensabili investimenti pubblici in agricoltura e quindi il concreto esercizio delle corrispondenti funzioni da parte delle regioni.

Considerato che nell'attuale situazione, caratterizzata dall'assoluta carenza dell'intervento pubblico e di ogni incentivazione in

agricoltura che può determinare conseguenze gravissime in un momento in cui l'agricoltura italiana è investita oltre che da una profonda crisi strutturale e produttiva anche da sollecitazioni esterne sempre più estese e radicali, è necessario impostare ed attuare un diverso meccanismo di sviluppo socio-economico e per il quale occorre realizzare un'agricoltura capace di corrispondere maggiormente alle esigenze di un più ampio benessere sociale.

Ritenuto che in circostanze simili spetta al Parlamento il compito di adottare i provvedimenti legislativi necessari, ispirandosi alle emergenti indilazionabili necessità e a quelle che, nel contesto di una visione unitaria e pluriennale dell'intervento pubblico in agricoltura, vanno energicamente manifestandosi;

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 21 dello Statuto;

delibera

l'approvazione della seguente proposta di legge al Parlamento concernente: « Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura ».

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo aggiuntivo pluriennale da assegnare alle Regioni a statuto ordinario e speciale, per gli interventi in agricoltura, da utilizzare con apposite leggi regionali.

### ART. 2.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo, per l'anno finanziario 1972, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, di cui alla lettera *a*) comma quinto dello stesso articolo 8, è sostituita dalla proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna Regione.

I parametri  $6/10$  e  $1/10$  stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 alla lettera *A*) e *B*), concernenti, il primo la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, sostituita dal precedente comma con quella attiva nel settore agricolo, e il secondo, la proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, vengono rispettivamente fissati in  $5/10$  e  $2/10$ .

### ART. 3.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 per gli anni finanziari dal 1973 al 1976, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e speciale dal CIPE sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

### ART. 4.

Per far fronte alle spese di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1973 al 1976, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio finanziario.

ART. 5.

All'onere recato dall'articolo 2 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro entro il mese di giugno di ciascun anno, per le somme di contributo aggiuntivo relative agli anni finanziari dal 1973 al 1976.

Il servizio di mutui di cui all'articolo precedente sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'anno finanziario 1972, l'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo, sarà attribuito ai fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge per il corrente anno 1972.